Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Art. 26, 28 e 34)

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo. Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

Art. 26Esercizi di **affittacamere** (66).

- 1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
- 2. Gli **affittacamere** assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
- 3. L'attività di **affittacamere** non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
- 3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di **affittacamere** regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione ⁽⁶⁷⁾.
- 4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989*.

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.

(67) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

Art. 28

Esercizio dell'attività (70) (71).

- 1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale (72).
- 2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio (73).
- 3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi
- 3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate (75).
- 4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.
- 5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla *legge n.* 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

⁽⁷⁰⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Requisiti e autorizzazione.».

⁽⁷¹⁾ Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.

⁽⁷²⁾ Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011* sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310*.

⁽⁷³⁾ Comma dapprima sostituito dall'art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e poi così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria

nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(74) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.».

(75) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

Art. 34

Offerta del servizio di alloggio e prima colazione (91).

- 1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata (92).
- 2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
- 3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale (93).
- 4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
- 4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate (94).
- 5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.
- 6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

- 7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
- 8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.
- (91) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270.
- (92) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.
- (93) Con <u>Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378</u> sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.
- (94) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.